



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

ESONERO PARZIALE E TOTALE A.A. 2011/12

L'Università degli Studi di Padova esonera totalmente o parzialmente gli studenti dal pagamento delle tasse secondo i seguenti criteri:

1. L'esonero totale è riservato:

- agli studenti che si iscrivono ad **anni regolari** dei corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca, che siano idonei o beneficiari di borsa di studio regionale. L'esonero totale comporta per gli studenti il rimborso della prima rata già versata all'atto dell'iscrizione, ad eccezione di quanto versato a titolo di imposta di bollo e di assicurazione; il rimborso avverrà d'ufficio. **Non sono dovute altre rate.** La domanda s'intende presentata con la richiesta di partecipazione al concorso per le Borse di Studio Regionali per l'a.a. 2011/12, secondo le modalità previste dal relativo bando.
- agli studenti **disabili** iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. compresa fra il 66% e il 100%. L'esonero totale comporta per gli studenti il pagamento dell'imposta di bollo, dell'assicurazione e della tassa regionale per il diritto allo studio ed è applicato all'atto dell'iscrizione con il pagamento della tassa unica ridotta. La domanda si intende presentata per coloro i quali si iscrivono al primo anno per l'a.a. 2010/11:
 - segnalando la propria situazione di disabilità alle pagine web www.uniweb.unipd.it entro il **30/12/2011**;
 - con la presentazione del certificato d'invalidità, al Servizio Disabilità - Via Portello 25, Padova entro la stessa data.
- agli studenti detenuti degli istituti penitenziari del Triveneto (reclusi o in espiazione di pena in misura alternativa o in liberazione condizionata) individuati secondo i criteri definiti dal Comitato attuativo e gestionale previsto dalla Convenzione in atto fra il Ministero della Giustizia e l'Ateneo di Padova. L'esonero totale comporta per gli studenti il pagamento dell'imposta di bollo, dell'assicurazione e della tassa regionale per il diritto allo studio ed è applicato all'atto dell'iscrizione con il pagamento della tassa unica ridotta.

Per gli studenti già iscritti l'applicazione dell'esonero avviene d'ufficio.

2. L'esonero parziale per gli studenti disabili è riservato:

Agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico, di dottorato di ricerca e alle Scuole di Specializzazione, con invalidità riconosciuta dalle Commissioni del S.S.N. compresa fra il 50% e il 65% e con Indicatore della Situazione Economica Equivalente pari o inferiore a € 21.000,00. L'esonero comporta il pagamento della sola prima rata delle tasse.

La domanda si intende presentata con la segnalazione della propria condizione di disabilità nelle pagine web del sito www.uniweb.unipd.it, al momento dell'immatricolazione, e con la presentazione dell'attestazione ISEE, entro il termine del **30/11/2011**. E' comunque obbligatoria la presentazione del certificato d'invalidità, se non già avvenuta negli anni precedenti, al Servizio Disabilità - Via Portello 25, Padova, entro la stessa data.

3. L'esonero parziale per gli studenti che svolgono documentata attività lavorativa:

E' riservato agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico che svolgono attività lavorativa con le seguenti caratteristiche:

1. Studenti contestualmente impegnati in attività lavorative in base ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero determinato, stipulato o comunque in essere nell'anno solare 2011 ed entro il 30.11.2011; l'impegno lavorativo non dovrà essere inferiore alle 18 ore settimanali ovvero pari ad almeno 700 ore l'anno;
2. Studenti titolari di altre tipologie lavorative e lavoratori autonomi: il reddito annuo percepito deve essere almeno di euro 6.500,00.

L'esonero comporta una riduzione del 10% della tassa d'iscrizione e dei contributi studenteschi ed è concesso per un numero di anni pari alla durata normale del corso di laurea + 3, a partire dal primo anno d'immatricolazione ed è applicato d'ufficio in occasione del calcolo della seconda e terza rata delle tasse universitarie. La domanda di esonero parziale si intende presentata spuntando l'apposita casella nella Autocertificazione disponibile nella pagina web <http://www.uniweb.unipd.it> – **Diritto allo studio, domanda preventiva e corsi estivi – Autocertificazione**. La domanda deve essere compilata e confermata entro il termine del **30/11/2011**.

L'eventuale consegna della stampa dell'Autocertificazione e la documentazione comprovante la propria condizione lavorativa può essere richiesta dal Servizio Diritto allo studio nell'espletamento dei controlli previsti dalle norme di legge.

5. L'esonero parziale per gli studenti beneficiari o idonei alla borsa di studio regionale iscritti per il primo anno oltre la durata del corso di studio (cd. ultimo semestre):

E' riservato studenti iscritti al primo anno oltre la durata del corso di studio, ai corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico. L'esonero comporta l'esenzione con correlativa restituzione d'ufficio, di quanto pagato con la prima rata delle tasse universitarie per:

- a) tassa d'iscrizione,
- b) tassa regionale,
- c) 50% della quota dei contributi studenteschi.

Tale esonero sarà applicato anche agli studenti borsisti del primo anno che non maturano 20 crediti entro il 10/08/2011.

La domanda si intende presentata con la richiesta di partecipazione al concorso per le Borse di Studio Regionali per l'a.a. 2011/12, secondo le modalità previste dal relativo bando.

6. L'esonero parziale per maternità:

E' riservato alle studentesse iscritte ai corsi di laurea, di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale, nell'anno accademico di nascita dei figli. Il beneficio, attribuito su richiesta delle studentesse e previa presentazione dell'atto di nascita indicante la maternità, comporta l'esonero dal pagamento della seconda e terza rata delle tasse universitarie.

7. L'esonero parziale per merito è riservato agli studenti iscritti al primo anno con il seguente merito:

- a. Corsi di laurea triennale: voto di diploma pari a 60/60 o a 100/100.
- b. Corsi di laurea specialistica e magistrale a ciclo unico: voto di diploma pari a 60/60 o a 100/100.
- c. Corsi di laurea magistrale/specialistica: voto di diploma di laurea compreso nel 10% migliore dell'insieme dei voti di laurea degli iscritti al primo anno della stessa laurea specialistica. Il numero dei

beneficiari non può comunque superare il 15% del totale degli aventi diritto in base al voto di laurea; nel caso il loro numero fosse maggiore si ricorrerà alla valutazione del coefficiente di merito conseguito all'ultimo anno della laurea triennale. Qualora il numero dei laureati di un corso di laurea non superi 10 e non sia quindi calcolabile il 10% dei migliori, si considererà comunque uguale ad uno, il coefficiente di merito dello studente dovrà però essere compreso nel 10% migliore del terzo anno della laurea triennale; **(i laureati triennali provenienti da altra sede saranno beneficiari se i loro parametri di merito rientreranno in quelli calcolati per gli studenti in sede, e comunque saranno considerati in soprannumero.)**

L'esonero comporta per gli studenti una riduzione dei Contributi studenteschi pari a Euro 200,00 ed è applicato d'ufficio in occasione del calcolo e spedizione della seconda e terza rata.

8. Esonero e maggiorazione parziale per merito applicato agli studenti iscritti ad anni successivi al primo ai corsi di laurea, laurea specialistica e magistrale a ciclo unico e di laurea specialistica e magistrale.

I contributi studenteschi, già calcolati sulla base dell'indicatore ISEE, sono aumentati o ridotti applicando rispettivamente:

- a) una maggiorazione pari a euro 200,00, applicata d'ufficio, agli studenti iscritti per più di tre anni oltre la durata normale del corso di laurea, contando a partire dalla prima immatricolazione;
- b) una maggiorazione che varia in modo lineare da 40 a 200 € in funzione del coefficiente di merito individuale che risulti inferiore al coefficiente di merito medio del corso di laurea di appartenenza, con esclusione degli studenti il cui coefficiente di merito rientra nell'intervallo 0-30% inferiore rispetto al coefficiente medio;
- c) una riduzione che varia in maniera parimenti lineare da 40 a 200 € in funzione del coefficiente di merito individuale, che deve essere superiore al coefficiente di merito medio del corso di laurea di appartenenza, con esclusione degli studenti il cui coefficiente di merito rientra nell'intervallo 0-30% superiore rispetto al coefficiente medio;

Sono esentati dall'applicazione del sistema e conseguentemente dalla definizione della coorte del corso di laurea di applicazione tutti quegli studenti che rientrano nelle seguenti categorie speciali :

- a. Gli studenti idonei alla borsa di studio.
- b. Gli studenti che hanno scelto il regime a tempo parziale nell'anno accademico precedente.
- c. Gli studenti disabili.
- d. Gli studenti facenti parte del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo che abbiano i requisiti per accedere alle facilitazioni previste.
- e. Le studentesse che, avendo partorito, abbiano ritardato gli studi. Per loro la durata sarà depurata del semestre nel quale è avvenuto il parto, al fine del calcolo del coefficiente di merito.
- f. Per i corsi di laurea con meno di 40 studenti il provvedimento non si applica in senso negativo mentre in senso positivo si applica il sistema premiale consistente nella riduzione di euro 150,00 per gli studenti appartenenti al primo 10% del proprio corso di laurea.
- g. Per i corsi di laurea con meno di 10 studenti il provvedimento non si applica in nessun caso.

Calcolo del coefficiente di merito:

1. Determinazione dei valori di riferimento di ogni corso di laurea:

Media Crediti del corso di laurea:

Media crediti studente / n. anni iscr. = Media annua crediti studente quindi

Somma media annua crediti studenti / n. studenti

Media Voti del corso di laurea

Somma voto medio studenti / n. studenti

- a. Corte del Corso di Laurea = tutti gli studenti iscritti nell' a.a. precedente sino al 1 anno fuori corso compreso, con esclusione di quelli con 0 esami .
- b. Gli esami da considerare sono quelli sostenuti regolarmente dallo studente ovvero che non siano fuori piano o sostenuti in difetto di tasse o iscrizione o propedeuticità. Gli esami convalidati (CO) entrano nel calcolo solo se provenienti da trasferimento da altro Ateneo o da un cambio di corso di laurea.

2. Calcolo del coeff. di merito di tutti gli studenti iscritti al nuovo a.a. del corso di laurea

Il coefficiente di merito è calcolato sommando la variazione percentuale della media dei crediti (o annualità) superati dallo studente entro il 10 agosto, rispetto alla media definita dei crediti (o annualità) per il proprio corso/ordinamento (V%Esami) e la variazione percentuale della media voti ponderata degli esami dello studente rispetto a quella definita per il proprio corso/ordinamento (V%Voti), il tutto diviso 2.

$$(V\%VOTI) + (V\%Esami):$$

OVVERO

2

La **media esami o esami del corso di laurea/ordinamento** è calcolata come la somma del numero medio di esami o crediti superati dagli studenti entro il 10 agosto, tenuto conto del numero di iscrizioni, diviso il numero di studenti iscritti; gli studenti devono essere iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento per un numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero esami. La **votazione media ponderata del corso di laurea/ordinamento** è calcolata come la somma della media ponderata dei voti degli studenti iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento, diviso il numero di studenti iscritti, gli studenti devono essere iscritti allo stesso corso di laurea/ordinamento per un numero di volte non superiore alla durata prevista + 1; sono esclusi quelli con zero esami.

Modalità d'applicazione

- Tutti gli studenti sono tenuti al pagamento della prima rata delle tasse universitarie. Qualora in base alle norme che regolano gli esoneri totali o parziali si trovino in una condizione di credito, saranno rimborsati dall'Università tramite assegno circolare spedito all'indirizzo dichiarato.

Legislazione

Legge 390/91.

Circolare Ministeriale del 24 Marzo 2000.

DPCM del 9 Aprile 2001.

Delibera del Senato Accademico del 23 maggio.2011.

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 giugno 2011.

Padova, 1 luglio 2011

Il Direttore Amministrativo

Arch. Giuseppe Barbieri

Il Rettore

Prof. Giuseppe Zaccaria